



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 4 del 20.03.2007

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) istituita – a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art.1, comma 142, della Legge del 27/12/2006, n. 296 (*Legge Finanziaria per l'anno 2007*).

Articolo 2 – Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Sona, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 3 – Responsabile dell'entrata

1. Responsabile della gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile del Servizio Tributi designato dall'Ente.

Articolo 4 – Determinazione della aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di **0,40** (zerovirgolaquaranta) punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, nel limite stabilito dalle normative vigenti, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio, come stabilito dall'art.1, comma 169, della Legge 296/2006.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 5 – Esenzioni

1. Non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a quanto previsto dalla legge nazionale.

Articolo 6 – Versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.1, comma 143, della Legge 296/2006.
2. Lo stesso dovrà essere effettuato in acconto ed a saldo unitamente al versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360.
4. Qualora alla data del 15 febbraio non sia ancora stata pubblicata l'aliquota per l'anno in corso, l'acconto sarà versato applicando l'aliquota vigente l'anno precedente

Articolo 7 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473-1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge come definiti nel Regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 8 – Rimborsi

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile di cui all'art.3 su istanza del contribuente, oppure d'ufficio qualora sia stato direttamente riscontrato.
2. La richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge che disciplina i rimborsi relativi all'I.R.P.E.F..
3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e della necessaria documentazione che consente all'ufficio di pervenire all'attivazione del provvedimento.
4. In caso di diniego il responsabile dell'entrata deve comunicare il relativo provvedimento.
5. Il rimborso non è dovuto per importi, comprensivi di imposta ed interessi, inferiori ad € 12,00.

Articolo 9 - Efficacia

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il 1° gennaio 2007.